

- 24) Il concessionario si impegna al pagamento del canone demaniale, allo stato non dovuto ai sensi dell'art. 93 Codice delle Comunicazioni Elettroniche, così come modificato dall'art. 68 D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 70 ed interpretato dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 33/2016, laddove nelle more intervenisse normativa abrogativa della citata disposizione.
- 25) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 26) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 27) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per €200,00 e alle spese relative ai valori bollati per € 111,00 tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO  
TELECOM ITALIA S.p.a.  
Il procuratore – *Francesco Gentile*  
Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante. Il concessionario dichiara di eleggere domicilio in Pescara (PE) via Tiburtina Valeria, n. 419, nonché domicilio digitale all'indirizzo: [telecom.italia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecom.italia@pec.telecomitalia.it)  
Ancona, addì 12/01/2023

IL CONCESSIONARIO  
TELECOM ITALIA S.p.a.  
Il procuratore – *Francesco Gentile*  
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE  
Ing. Vincenzo Garofalo  
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Gabriele Lucchini  
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 12/01/2023 al n° 6 serie 1 con l'esenzione di euro 311,00

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante  
Avv. *Gabriele Lucchini*

N. 04-01 del registro  
Concessioni – Anno 2023

N. 2020 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

X	PRIMO RILASCIO
	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ.
	INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI  
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;  
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso;  
Vista l'istanza presentata dalla Società "Telecom Italia S.p.a.", C.F./P.IVA 00488410010, con sede legale in Milano (MI) via G. Negri n. 1 e sede operativa in Pescara (PE) via Tiburtina Valeria, n. 419, acquisita al prot. n. ARR-6327 del 05/07/2019 e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. E-15564 del 15/12/2022;  
Vista la pubblicazione dell'avviso in data 28/12/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. ;  
Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav, portante prot. PAR-9320 del 28/12/2021;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-937 in data 27/01/2022;  
Visto il parere rilasciato con nota prot. R.U. n. 608 in data 12/01/2022 dalla Capitaneria di Porto di Ortona, acquisito al prot. n. ARR-260 in data 12/01/2022;  
Visti i pareri rilasciati con nota del 10/01/2022 e con nota prot. PA-33-21 in data 31/01/2022 dal Comune di Ortona, acquisiti rispettivamente al prot. n. ARR-340 in data 13\_01\_2022 e ARR-1100 in data 31/01/2022;  
Visti i pareri rilasciati dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – Sede di Pescara, acquisiti al prot. n. ARR-541 in data 19/01/2022 e al prot. n. ARR-1525 in data 09/02/2022;  
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità, acquisito al prot. n. PAR-247 in data 19/01/2022;  
Vista la delibera n. 21 in data 27/05/2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la nota prot. PAR-614 in data 02/02/2022 e la successiva nota PAR-1868 in data 22/03/2022 con cui questa Autorità di Sistema Portuale ha richiesto eventuali osservazioni, pareri, prescrizioni e/o nulla osta cui subordinare il rilascio del relativo titolo al Ministero della Cultura - Segretariato Regionale MIBAC per l'Abruzzo e alla Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione Ancona;  
Vista la nota prot. n. Doit-INGan00178-12/04/2022 trasmessa da Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione Ancona del 12/04/2022, acquisita al prot. ARR-4536 in data 12/04/2022 con cui si autorizza la realizzazione del parallelismo telefonico F.O. interrato dal km. 371 + 566 al Km 372 +159 c.a. della linea Bologna – Lecce nel Comune di Ortona (CH), con espressione delle riconnesse prescrizioni comunicate all'aspirante concessionario con nota prot. PAR-4059 del 01/06/2022;  
Visto il parere espresso con la nota prot. 3747-P del 23/04/2022 dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, acquisita al prot. ARR-5105 in data 26/04/2022;  
Vista il nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990, dall'Agenzia delle Dogane - DT IV Lazio e Abruzzo – Ufficio delle Dogane di Pescara prot. 4054/RU del 31/01/2022, trasmesso con nota prot. E-0000312 del 09/01/2023;  
Tenuto conto della nota prot. PAR-2249 del 24/03/2021, inerente le procedure concessorie ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" aggiornato dall'art. 14 del D.Lgs. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 – articolo 93 D.Lgs. 259/2003, che impongono l'accessione di specifica polizza ma con esenzione dal canone demaniale marittimo.  
Vista la cauzione di €30.000,00 prestata a mezzo polizza fidejussoria sottoscritta digitalmente n. 01.000055511 rilasciata da S2C S.p.A. in data 21/06/2022, integrata con nota prot. E-0000408 del 09/01/2022;  
Vista la dichiarazione di assicurazione n. 128/2022 datata 23/06/2022, sottoscritta digitalmente, con cui la società Generali Assicurazioni attesta l'esistenza di Convenzione All Risks – Polizza n. 410366196 e copertura di Responsabilità civile – Convenzione n. 311-00006053 di assicurazione rilasciato da Generali Assicurazioni;  
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – Ufficio Grandi Contribuenti, acquisita al prot. n. ARR-14955 in data 05/12/2022;  
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 22/08/2022 PR\_MIUTG\_Ingresso\_0312252\_20211118 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita a prot. ARR-11553- 14\_09\_2022;  
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;  
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

Alla Telecom Italia S.p.a., codice fiscale 00488410010, rappresentato nel presente atto dal dott. Francesco Gentile, giusta procura rep. 72668 racc. 7201 del 07/08/2008 a rogito Notaio dott.ssa Maria Bellezza, di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 730,22 situato nel Comune di Ortona e precisamente in ambito portuale di Ortona allo scopo della realizzazione di collegamento in "fibra ottica" ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", aggiornato dall'art. 14 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 lungo la Strada di Via Cervana nel Porto di Ortona costituito da linea ricadente all'interno del limite demaniale marittimo di totali ml. 651,00, con esecuzione in perforazione NO-DIG (mm200) di circa ml. 116,00 e scavi in minitrinca di complessivi ml. 535,00; nonché l'installazione di n. 4 pozzetti di 90X70 cm cad.

Il canone demaniale non risulta dovuto per come previsto dall'art. 93 Codice delle Comunicazioni elettroniche, così come modificato dall'art. 68 D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 70 ed interpretato dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 33/2016. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 dal 12/01/2023 all'11/01/2027**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nel caso di scoperta, anche accidentale, di "cose di interesse archeologico" l'impresa appaltatrice e il Direttore dei Lavori sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, come prescritto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara con nota prot. MIC\_SABAP-CH-PE|23/04/2022|0003747-P che il concessionario dichiara di aver ricevuto e integralmente conoscere e accettare.
- 2) Rispetto delle prescrizioni impartite da R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, con propria nota prot. n. Doit - ING an 00178 del 12/04/2022, comunicata al concessionario con nota prot. PAR-4059-01\_06\_2022, che il concessionario dichiara di conoscere e accettare.
- 3) In considerazione del frequente e continuo transito di mezzi pesanti lungo via Cervana e al fine di evitare futuri possibili dissesti connessi a eventuali dislivelli del manto stradale in corrispondenza del tracciato dello scavo, dovrà assicurarsi il ripristino del manto stradale a regola d'arte escludendo la formazione di qualsiasi tipo di dislivello che possa compromettere la sicurezza della circolazione veicolare in quel tratto;
- 4) Le installazioni impiantistiche cui la concessione demaniale verte dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di edilizia e urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Dovranno essere altresì rispettate le disposizioni normative in materia di comunicazioni elettroniche, nonché di esposizione a campi elettromagnetici, elettrici e magnetici;
- 5) Le suddette installazioni, in ogni caso, non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali locali. Al riguardo, resterà pienamente responsabile la Società concessionaria, che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;

- 6) Preliminarmente alle operazioni di scavo, dovranno essere identificati in sito i sottoservizi tecnologici esistenti, affinché ne resti sempre salvaguardata l'integrità. Gli scavi per la collocazione di linee impiantistiche interrate dovranno essere eseguiti secondo la buona prassi e con i necessari accorgimenti affinché da essi non derivino danni o pregiudizi in termini di conservazione verso le sovrastrutture stradali esistenti e nemmeno pericoli per la pubblica incolumità. A tal riguardo, si impone che: il perimetro delle aree di scavo abbia un profilo netto, ottenuto con il preventivo taglio delle esistenti pavimentazioni in conglomerato bituminoso o con la scarifica meccanica di queste ultime; le nuove linee impiantistiche siano poste a profondità adeguate (non minori di cm 50 dall'intradosso) e segnalate con apposite bandelle di identificazione; il rinfianco avvenga con conglomerati cementizi di resistenza idonea al traffico veicolare pesante normalmente ricorrente nella zona; le pavimentazioni stradali, al termine dello scavo, siano ricostruite con conglomerati bituminosi a caldo stesi e cilindri meccanicamente, curando la sigillatura dei giunti di raccordo con le limitrofe pavimentazioni esistenti mediante colo di bitume liquido a caldo (i giunti dei vari strati di nuova pavimentazione dovranno essere sfalsati nel loro profilo).
- 7) Le attività a cui la Concessione demaniale verte, nonché le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale, dovranno rispettare ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 8) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area ad oggetto della Concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione, che adotterà tutte le precauzioni ed ogni necessaria misura di sicurezza anche avvalendosi di soggetti tecnici idoneamente qualificati per le preventive valutazioni di competenza;
- 9) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 10) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 11) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 12) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 13) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 14) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 15) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 16) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 17) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 18) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 19) Provvederà il soggetto concessionario a tutte le attività manutentive della sovrastruttura stradale in corrispondenza dell'area in Concessione, intervenendo anche - con la massima sollecitudine - per azioni di messa in sicurezza e ripristini ogni qualvolta emergano anomalie o criticità di sorta (es. buche, cedimenti, etc.);
- 20) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi nonché le denunce ai competenti organi di controllo;
- 21) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 22) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 23) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti;



PLANIMETRIA

LEGENDA:

- Posa pozzetto 90x70
- Scavo in tecnica No-Dig
- - - Scavo in tecnica mini trincea
- Tratto di competenza comunale

RIFERIMENTO	DATA	UBICAZIONE
ENTE PORTO ANCONA	11/10/2021	VIA CERVANA

**T1 PLANIMETRIA**

PROGETTAZIONE

**T.C.**  
 T.C. TECHNOLOGIES & COMUNICATIONS  
 VIA CAVOUR,74 67051 AVEZZANO (AQ)

DIREZIONE DEI LAVORI

Firmato digitalmente da  
**ROBERTO DI CENSO**

SerialNumber =  
 TINIT-DCNRRT76B10A515V  
 C = IT  
 Data e ora della firma: 22/11/2021  
 11:49:18